



COMUNE DI TERNI

Direzione Istruzione – Sport – Politiche giovanili

UFFICIO SPORT

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA

CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

DEL COMUNE DI TERNI

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 307 del 13.12.2021 modificata con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 22.01.2024

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO E COMPETENZE

ARTICOLO 2 – ORGANI

ARTICOLO 3 – L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 4 – DURATA DELLA ASSEMBLEA

ARTICOLO 5 - INSEDIAMENTO

ARTICOLO 6 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 7 – COMITATO ESECUTIVO

ARTICOLO 8 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 11 - FUNZIONI DI SEGRETERIA

ARTICOLO 12 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

ARTICOLO 13 – SEDE

ARTICOLO 14- RECESSO - REVOCA

Riferimenti normativi e amministrativi

Statuto del Comune di Terni:

Art. 15 (Consulte)

1. *Il Comune promuove consulte di partecipazione su base cittadina, in materia di politica sociale, ambientale e dello sport, nonché su ogni altra materia individuata dal Consiglio Comunale. Delle Consulte sono chiamati a far parte i rappresentanti delle associazioni operanti in tali settori.*
2. *Le Consulte esprimono parere nelle materie di propria competenza ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli Organi istituzionali del Comune.*
3. *I pareri di cui al comma 2 si intendono acquisiti qualora non vengano resi entro il termine di giorni quindici dalla trasmissione della documentazione da parte degli Organi richiedenti.*
4. *Le Consulte possono esprimere proposte e suggerimenti in sede di ricognizione annuale sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193, comma 2, D. L.vo. 18.08.2000, n. 267.*
5. *Alle Consulte è riconosciuto una volta l'anno, su richiesta motivata, il diritto di audizione da parte degli Organi istituzionali del Comune.*
6. *Le modalità di costituzione, convocazione e di funzionamento delle Consulte sono stabilite dal Regolamento di cui all'art. 37, comma 3, lett. l).*

Carta Europea dello sport (1992):

Art. 13 comma 1. *Per raggiungere gli obiettivi della presente Carta, saranno previste, laddove non esistono ancora, le strutture necessarie al buon coordinamento dello sviluppo e della promozione dello sport fra le amministrazioni e i diversi organismi pubblici interessati allo sport, nonché fra il settore pubblico e quello volontario (...) in modo tale che lo sport faccia integralmente parte dello sviluppo socio-culturale.*

Legge regionale Umbria n. 5 del 07/06/2017: “Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative.”

Art. 6 - (Funzioni dei comuni)

1. *I comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge e contribuiscono alla diffusione della cultura della pratica delle attività sportive e motorie, anche assicurando la partecipazione dell'associazionismo.*
2. *I comuni, oltre a quanto previsto all'articolo 16 bis, esercitano altresì le seguenti funzioni:*
 - a) *attività promozionali, anche per le manifestazioni sportive minori, concernenti la pratica delle attività sportive e motorie, nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie, soprattutto in favore delle persone con disabilità e degli anziani;*
 - b) *l'elaborazione dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie;*
 - c) *vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi degli articoli 23 e 28, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), introitandone i relativi proventi.)*

ARTICOLO 1 – OGGETTO E COMPETENZE

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto, il Comune di Terni favorisce la costituzione di consulte, quale espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, da sentire almeno in vista dell'adozione di provvedimenti di rilevante importanza sociale, ambientale e dello sport.
2. A tal fine è' istituita la Consulta dello sport del Comune di Terni che ha sede presso gli uffici dell'Assessorato allo sport del Comune di Terni.
3. La Consulta Comunale dello Sport è un organo che funge da raccordo tra l'Amministrazione comunale e le realtà sportive del territorio, con funzione consultiva e propulsiva.

In particolare, ha come scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

- favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva come momento di educazione, di crescita e aggregazione sociale in un'ottica trasversale, ricomprendente tutte le fasce d'età ed i diversamente abili, promuovere e contribuire all'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi;
- promuovere e sollecitare iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti sportivi;
- recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive del territorio, facendosene interprete verso le istituzioni e gli organi competenti alla loro risoluzione;
- favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e mondo della scuola e la pianificazione dell'attività di promozione dello sport;
- favorire e coordinare la programmazione sportiva sul territorio, proponendo iniziative atte ad incrementare ogni forma di pratica sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile e dilettantistica;
- ricercare e reperire sinergie contributive a vantaggio dello Sport e delle Società sportive del territorio;
- esprimere, nel rispetto della normativa vigente, un parere preventivo non vincolante circa i regolamenti che il Comune di Terni intende adottare in ambito sportivo;
- favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e mondo della scuola e la pianificazione dell'attività di promozione dello sport.
- suggerire interventi utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in materia gestione servizi sportivi;

ARTICOLO 2 – ORGANI

1. Sono organi della Consulta:
 - a) l'Assemblea;
 - b) la Presidenza
 - c) Il Comitato esecutivo

ARTICOLO 3 – L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da:
 - a) Il Sindaco, con funzioni di Presidente, e l'Assessore allo Sport del Comune di Terni. Il Sindaco potrà delegare all'Assessore allo Sport il ruolo di Presidente della Consulta dello Sport.
 - b) N. 1 Rappresentante Delegato dal Coni con funzioni di Vice Presidente, espressione della città di Terni.
 - c) N. 1 rappresentante nominato da Sport e Salute, struttura territoriale Umbria,
 - d) N. 1 rappresentante nominato dal Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Regionale Umbria, espressione della città di Terni
 - e) N. 1 rappresentante nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale (Ufficio Territoriale di Terni), espressione della città di Terni
 - f) N. 1 rappresentante per ogni associazione sportiva presente sul territorio del Comune di Terni e affiliata al Coni o ad uno degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti o regolarmente iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 117/2017, che ne faccia richiesta.
 - g) N. 1 rappresentante per ogni società sportiva costituita in forma di società, società cooperativa, società dilettantistica senza fini di lucro, presente sul territorio del Comune di Terni, che ne faccia richiesta.
 - h) l'Assemblea potrà di volta in volta essere integrata con 1 o più esperti nominati dal Presidente e scelti fra i soggetti che posseggono competenze tecniche specifiche in ambito sportivo.
 - i) Possono partecipare alle sedute della Consulta due Consiglieri Comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza. Il Consiglio Comunale nomina i Consiglieri di cui sopra e due supplenti con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale. I Consiglieri partecipano senza diritto di voto e a titolo gratuito
2. Alla Assemblea partecipano il Dirigente Responsabile della Direzione preposta o un suo delegato, senza diritto di voto ed eventualmente, su invito del Presidente, tecnici e funzionari dell'Amministrazione.
3. Le associazioni e le società di cui al comma 1, che intendono far parte dell'Assemblea, devono far pervenire domanda di partecipazione al Presidente della Consulta (c/o Assessorato allo Sport), corredata dalla documentazione attestante i requisiti necessari e le referenze, con l'indicazione della persona designata alla rappresentanza nell'Assemblea.
4. Per la partecipazione all'Assemblea, le Associazioni e le Società sportive dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- dimostrare la regolare affiliazione a: Coni o a Ente di Promozione sportiva regolarmente affiliato al Coni, correlata dalla documentazione attestante la propria natura, gli scopi, l'effettiva operatività sul territorio e dovrà contenere il nominativo della persona designata alla rappresentanza.
 - Nessuno può essere designato a rappresentare più d'uno dei soggetti presenti nell'Assemblea.
 - Ai fini della partecipazione alle sedute è ammessa la delega in favore di altro soggetto appartenente all'Ente rappresentato.
 - Ogni organismo membro dell'Assemblea della Consulta può revocare e sostituire in ogni momento il proprio rappresentante, dandone tempestiva comunicazione scritta al Presidente della Consulta.
5. In fase di prima costituzione, l'adesione è subordinata alla presentazione di una istanza, all'ufficio preposto dall'Assessorato con delega allo Sport del Comune di Terni, entro la data che verrà fissata con apposito avviso pubblico. Fanno parte dell'Assemblea tutte le associazioni/società sportive che ne abbiano fatto richiesta in occasione della prima istituzione ed accettate nelle prime due sedute svolte dalla Consulta stessa, come risulta dai relativi verbali, che non abbiano manifestato l'intenzione di recedere, qualora nel frattempo non abbiano perso i requisiti di partecipazione.
6. Il Presidente può invitare all'Assemblea i rappresentanti di Enti locali, Associazioni, Istituzioni, Enti pubblici e privati, che abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione.

ARTICOLO 4 – DURATA DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea dura in carica per 5 anni dalla data di insediamento. L'eventuale avvicendamento del Sindaco, o suo delegato, non comporta lo scioglimento dell'Assemblea, ma soltanto la sostituzione del Presidente.

ARTICOLO 5- INSEDIAMENTO

1. Ai fini dell'insediamento dell'Assemblea, l'accoglimento iniziale delle domande di cui al dell'art. 3 verrà determinato dall'ufficio segreteria dall'Assessorato allo Sport, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti. L'accoglimento delle domande successive all'insediamento verrà ratificato dal Comitato Esecutivo.
2. I rappresentanti del CONI, di Sport e Salute, del C.I.P. e dell'Ufficio Scolastico Regionale verranno designati prima della riunione d'insediamento, mediante comunicazione scritta all'Assessorato dello Sport.
3. Nella prima seduta di insediamento, convocata dal Sindaco per il tramite della Segreteria Assessorato allo Sport del Comune di Terni, l'Assemblea elegge, al proprio interno, con voto palese e a maggioranza assoluta dei componenti, un membro con funzioni di Segretario.

Successivamente provvederà ad eleggere con voto segreto, sempre a maggioranza assoluta dei componenti, tra i propri membri, n. 4 rappresentanti che andranno a far parte del “Comitato Esecutivo”.

4. Risulteranno eletti i 4 membri che otterranno il maggior numero di voti tra tutti i membri dell'Assemblea con diritto di voto. In caso di parità di preferenze, risulterà eletto il componente più giovane. Ogni membro potrà esprimere un numero massimo di n. 4 preferenze, con voto segreto, su apposita scheda che dovrà essere riposta all'interno di un'urna per le operazioni di scrutinio. L'Assemblea, prima delle operazioni di voto nominerà n. 2 scrutatori tra i propri membri, mentre il Presidente assumerà le funzioni di Presidente del Seggio; verbalizzerà il Segretario.

ARTICOLO 6 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- fissa le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui all'art. 1;
- collabora con l'Amministrazione Comunale per il miglior utilizzo degli impianti sportivi;
- collabora con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventi sportivi e manifestazioni culturali;
- esamina e approva le proposte per l'attività annuale predisposte dal Comitato Esecutivo;
- sensibilizza la comunità politica, economica e sociale verso le tematiche dello sport;
- rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado e con il mondo della terza età, promuovendo iniziative che diffondano l'educazione sportiva e la cultura della motricità;
- formula analisi e proposte su problemi generali dello sport, quali la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli, promozione dell'associazionismo sportivo, proposte su realizzazione di nuovi impianti, promozione attività sportiva all'interno del sistema scolastico ed in particolare:
 - a. esprime nel rispetto della normativa vigente un parere preventivo non vincolante circa i criteri e le modalità da adottarsi per l'individuazione dei soggetti affidatari, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi;
 - b. rilascia annualmente un parere preventivo sui programmi dell'Amministrazione Comunale relativi ai progetti di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio impiantistico esistente e alla realizzazione dei nuovi impianti sportivi, con particolare riferimento alla tipologia, agli standard e all'ubicazione.
 - c. Propone iniziative in ordine ad interventi sulle strutture ed in relazione e al fabbisogno di impianti sportivi ed alle relative attrezzature già esistenti;

ARTICOLO 7 – COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto da 9 membri, e più precisamente, 5 membri di diritto:

- Il Presidente della Consulta
- Il Vice Presidente della Consulta
- 1 rappresentante nominato da Sport e Salute, struttura territoriale Umbria
- 1 rappresentante nominato dal Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Regionale Umbria
- 1 rappresentante nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale (Ufficio Territoriale di Terni)

Oltre a N. 4 rappresentanti eletti dall'Assemblea, tra i propri membri, con votazione segreta.

2. Il Comitato Esecutivo, in conformità all'indirizzo indicato dalla Assemblea:

- esercita le facoltà ad esso delegate dalla Assemblea;
- elabora proposte da sottoporre all'Assemblea e adotta proposte esecutive da sottoporre alle Amministrazioni Pubbliche, sulla base degli indirizzi generali forniti dall'Assemblea;
- formula osservazioni in merito a tutti i problemi concernenti l'impiantistica sportiva e trasmette all'Amministrazione Comunale, con relazione accompagnatoria, il parere annuale preventivo, approvato dall'Assemblea, sui programmi di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio impiantistico comunale esistente e sui progetti relativi alla realizzazione dei nuovi impianti sportivi,
- collabora e affianca l'Assessorato allo Sport nella realizzazione dei programmi comunali;
- viene convocato dal Presidente ogni qual volta ce ne sia necessità;

I membri eletti del Comitato Esecutivo restano in carica per 5 anni e decadono con il decadere dell'Assemblea.

I membri di diritto restano in carica in base al proprio mandato e saranno sostituiti dai rispettivi nuovi componenti, con conseguente presa d'atto della variazione nella prima seduta utile del Comitato stesso. Qualora uno o più degli Enti che nominano un componente di diritto, in qualsiasi momento, rinunci alla nomina stessa, il Comitato Esecutivo sarà integrato da un ulteriore membro indicato dall'Assemblea con le modalità predette, in modo da aver il Comitato stesso composto sempre da n. 9 membri.

ARTICOLO 8 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente identificato nella persona del Sindaco, o su sua designazione, dell'Assessore allo Sport, rappresenta la Consulta dello Sport, forma l'ordine del giorno, convoca presiede e modera le riunioni della Consulta ed assicura il collegamento con gli organi istituzionali, rappresenta la Consulta nei suoi rapporti con il Comune e con l'esterno. Esso inoltre presenta all'Amministrazione Comunale ed al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta dalla Consulta.

2. Il Vicepresidente identificato nel rappresentante delegato dal CONI per la città di Terni, svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Consulta presieduta dal Presidente o dal Vice in caso di sua assenza o impedimento.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno nelle ultime due settimane di settembre, periodo concomitante con l'inizio dell'anno sportivo.
3. L'Assemblea si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta dell'Assessore allo Sport.
4. La convocazione scritta in via ordinaria deve pervenire entro i cinque giorni che precedono la data di riunione (entro 48 ore per i casi di urgenza) non conteggiando il giorno della seduta, ma solo quello della convocazione e dovrà contenere data, ora e luogo della riunione ed elenco degli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire mediante avviso informatico agli indirizzi comunicati da ciascun membro.

ARTICOLO 10 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri componenti l'Assemblea. Per la seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, è valida a maggioranza di un terzo dei componenti dell'Assemblea.
2. L'Assemblea, presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno non potranno essere poste in deliberazione. Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle "varie" vadano messi a votazione o siano da rimandare alla Assemblea successiva.
3. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
4. L'Assemblea esprime i propri pareri a votazione palese, a maggioranza dei presenti al momento della votazione.
5. Ciascun componente esprime un solo voto.
6. Di ogni seduta sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente, che sarà trasmesso, a cura del Segretario, al Sindaco, all'Assessore allo Sport e all'Ufficio Sport.

ARTICOLO 11 - FUNZIONI DI SEGRETERIA

1. Il segretario è eletto dall'Assemblea, tra i propri membri, con voto palese, così come previsto dall'Art. 5.

2. Il Segretario della Consulta può essere coadiuvato dal personale di segreteria dell'Assessorato allo Sport, nello svolgimento dei compiti di segreteria e di supporto tecnico-amministrativo della Consulta Comunale dello Sport.
3. Il Segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale.
4. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e viene approvato nella seduta successiva.
A richiesta tutti i membri dell'assemblea hanno diritto di ottenerne copia, anche telematica.

ARTICOLO 12 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1. I membri della Consulta, nell'esercizio delle loro funzioni ordinarie, **non** hanno diritto ad alcun compenso, né ad indennità o rimborso spese o remunerazione di alcun tipo.
2. Il Segretario, in collaborazione con la segreteria dell'Assessorato allo Sport, pone in essere tutte le azioni e gli atti amministrativi necessari per la migliore gestione e funzionamento della Consulta Comunale dello Sport

ARTICOLO 13 – SEDE

1. La Consulta dello Sport si riunisce di norma presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. Essa è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati; essa si può avvalere per il proprio funzionamento amministrativo e per quanto inerente ai propri fini istituzionali della collaborazione dell'Ufficio Sport del Comune.

ARTICOLO 14- RECESSO - REVOCA

1. L'Assemblea può, per giustificati motivi, procedere alla revoca di un membro dell'Assemblea stessa con votazione a maggioranza assoluta dei presenti ed a scrutinio palese.
2. La qualifica di membro dell'Assemblea e/o del Comitato Esecutivo può venir meno anche per i seguenti motivi:
 - Recesso volontario da comunicarsi a mezzo dichiarazione scritta al Presidente;
 - Tre assenze consecutive ed ingiustificate alle riunioni dell'Assemblea o del Comitato Esecutivo comporteranno la decadenza automatica dalla carica;
 - La perdita dei requisiti richiesti da parte dell'Associazione che si rappresenta.